



TACHIGRAFO DIGITALE “INTELLIGENTE” con Schema riepilogativo

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 del 18 marzo 2016 [«che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) n. L 139/1 del 26 maggio 2016], la Commissione Europea ha adottato le disposizioni necessarie all’applicazione uniforme dei seguenti aspetti riguardanti i tachigrafi [art. 1, paragrafo 1]...

- a) **registrazione della posizione del veicolo** in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero del conducente;
- b) **diagnosi precoce remota** di eventuali manomissioni o uso improprio dei tachigrafi intelligenti;
- c) **interfaccia** con i sistemi di trasporto intelligenti;
- d) le prescrizioni amministrative e tecniche per le procedure di **omologazione** dei tachigrafi, compresi i **meccanismi di sicurezza**.

In particolare, nell’allegato 1 C del Regolamento di esecuzione

(UE) n. 2016/799, sono state stabilite le **prescrizioni tecniche** per la costruzione, il collaudo, l’installazione, l’ispezione, il funzionamento e la riparazione dei **tachigrafi intelligenti** e dei loro componenti.

«Il **sistema tachigrafico digitale di prima generazione** è in uso dal **1° maggio 2006** e può essere utilizzato fino alla fine del proprio ciclo di vita per il trasporto interno. Per il **trasporto internazionale** invece, **15 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento** della Commissione, tutti i veicoli devono essere dotati di un tachigrafo intelligente di seconda generazione conforme, introdotto dal presente regolamento⁽¹⁾.

Il presente allegato reca i requisiti degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche di seconda generazione. A decorrere dalla data della sua introduzione, sui veicoli immatricolati per la prima volta si dovranno montare gli apparecchi di controllo di seconda generazione e per essi dovranno essere rilasciate le carte tachigrafiche di seconda generazione.

Al fine di agevolare l’introduzione del sistema tachigrafico di seconda generazione:

– le **carte tachigrafiche di seconda generazione** devono essere progettate per poter essere utilizzate anche nelle unità elettroniche di bordo di prima generazione,

– e non sarà richiesta la sostituzione delle carte tachigrafiche

di prima generazione in corso di validità alla data di introduzione.

Ciò consentirà ai conducenti di mantenere la propria carta del conducente unica e di utilizzare con essa entrambi i sistemi. Gli **apparecchi di controllo di seconda generazione** devono tuttavia essere **tarati** utilizzando unicamente **carte dell'officina di seconda generazione**.

Il presente allegato contiene tutti i requisiti relativi all'**interoperabilità tra il sistema tachigrafico di prima e quello di seconda generazione**.

L'appendice 15 specifica ulteriormente come gestire la coesistenza dei due sistemi [cfr. l'«introduzione» dell'allegato 1 C del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799].

Per quanto riguarda la costruzione, il collaudo, l'installazione, l'ispezione, il funzionamento e la riparazione, **i tachigrafi diversi dai tachigrafi intelligenti** [e, cioè, i tachigrafi analogici (ex cronotachigrafi) ed i tachigrafi digitali di prima generazione] «continuano a soddisfare le prescrizioni **dell'allegato 1 o dell'allegato 1B, secondo i casi, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio**» [art. 1, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799].

SCHEMA RIEPILOGATIVO

| DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE VEICOLO | APPARECCHIO DI CONTROLLO | REQUISITI TECNICI |
|-------------------------------------|---|--|
| Fino al 30 aprile 2006 | Tachigrafo analogico | Allegato 1 Reg. (CEE) n. 3821/85 del 20/12/1985 [dal 02/03/2016 Allegato 1 Reg. (UE) n. 165/2014 del 04/02/2014] |
| Dal 1° maggio 2006 fino al | Tachigrafo digitale [tachigrafo di | Allegato 1 B Reg. (CEE) n. 3821/85 del 20/12/1985 |
| Dal 2 marzo 2019 | Tachigrafo intelligente [tachigrafo di seconda generazione] | Allegato 1 C Reg. esec. (UE) n. 2016/799 del 18/03/2016 |

Da ultimo, si evidenzia che ai sensi dell'**art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799**:

- **comma 1:** tale regolamento «entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» (e, cioè, il **15 giugno 2016**);

- **comma 2:** «Esso si applica a decorrere dal **2 marzo 2016**»;

- **comma 3:** «Tuttavia, **gli allegati si applicano a decorrere dal 2 marzo 2019, ad eccezione dell'appendice 16 che si applica a decorrere dal 2 marzo 2016**» (tale appendice si riferisce all'«adattatore per veicoli delle categorie M1 e N1»). ■

***Sostituto Commissario della Polizia Stradale**

Note

(1) Infatti, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 165/2014: «Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma degli articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal relativo Stato membro di immatricolazione sono muniti di un siffatto tachigrafo». I citati articoli 8 (rubricato: «Registrazione della posizione del veicolo in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero»), 9 (rubricato: «Diagnosi precoce remota di eventuale manomissione o uso improprio») e 10 del Regolamento (UE) n. 165/2014 (rubricato: «Interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti») dispongono che i «veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l'entrata in vigore delle norme dettagliate di cui all'articolo 11» [adottate dalla Commissione Europea con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 al fine di assicurare che i tachigrafi intelligenti rispondano ai principi e requisiti stabiliti nel Regolamento (UE) n. 165/2014] siano dotati di un tachigrafo intelligente. Come già precisato nella precedente nota a piè di pagina n. 11, tali apparecchi di controllo di seconda generazione dovranno essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta a decorrere dal 02/03/2019.